

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1376 del 19/03/2018
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA SAVI MASSIMO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CALENDASCO VIA BOLOGNA N. 22.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1415 del 19/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	

Questo giorno diciannove MARZO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, , determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA SAVI MASSIMO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CALENDASCO VIA BOLOGNA N. 22.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

1. Determinazione Dirigenziale n. 1521 del 22.07.2010, con cui la Ditta SAVI MASSIMO è stata autorizzata - ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06, nell'ambito del procedimento avviato dallo Sportello Unico del Comune di Calendasco (e conclusosi con Provvedimento Unico del 30.7.2010 n. 5761) - ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica dello stabilimento per l'attività di trattamento e rivestimento metalli da svolgersi in Comune di Calendasco, via Bologna 22. Detto atto veniva successivamente aggiornato con D.D. n. 1801 del 29.8.2011 a seguito di modifica sostanziale dello stabilimento;
2. nota del 17.10.2017 prot. 7703 (prot. Arpae n. 12945 del 17.10.2017) con cui il SUAP del Comune di Calendasco trasmetteva l'istanza di AUA prodotta dalla ditta SAVI MASSIMO in considerazione della modifica sostanziale della situazione emissiva dello stabilimento;
3. nota del SUAP del Comune di Calendasco acquisita al prot. di Arpae n. 15493 del 11.12.2017 con la quale era trasmessa documentazione integrativa prodotta dall'Azienda;
4. nota del SUAP del Comune di Calendasco acquisita al prot. di Arpae n. 16237 del 28.12.2017 con la quale era trasmessa ulteriore documentazione integrativa prodotta dall'Azienda;
5. nota del SUAP del Comune di Calendasco acquisita al prot. di Arpae n. 1716 del 5.2.2018 con la quale era trasmessa documentazione integrativa volontariamente prodotta dall'Azienda;

RILEVATO che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata per:

- acquisire l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento);
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 del DPR 447/95;

PRESO ATTO che:

- le modifiche riguardano l'installazione di una cabina forno con grigliato aspirante (emissione e9) con relativo impianto di combustione alimentato a metano (E10) e di due fronti aspiranti per la carteggiatura (emissioni E11 ed E12)
- il lavaggio delle attrezzature, le attività di preparazione, miscelazione, applicazione ed essiccazione dei prodotti vernicianti avviene sotto aspirazione;
- in fase di essiccazione è prevista una riduzione della portata di emissione a favore di un ricircolo interno. A scopo cautelativo l'Azienda intende implementare una procedura operativa che preveda, al termine della fase di essiccazione, l'aspirazione in modalità verniciatura in modo da espellere dal camino gli eventuali inquinanti residui;
- con le integrazioni acquisite al prot. di Arpae n. 16237 del 28.12.2017 al fine di rispettare quanto disposto dai criteri CRIAER 4.13.46 il gestore propone l'utilizzo di un catalizzatore con un contenuto di COV inferiore a quello previsto nell'istanza iniziale;
- il consumo giornaliero massimo di prodotti vernicianti e diluenti (compreso quello per il lavaggio del-

le attrezzature) sarà pari a 36 kg/g, per un input di COV pari a circa 3064 kg/anno; per l'attività di carrozzeria veicoli viene previsto un utilizzo pari al 5% di tali valori, comportando, quindi, un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti pari a 1,8 kg/g ed un input massimo di COV pari a 153,2 kg/anno;

- l'Azienda dichiara di non rientrare nel campo di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06;

Acquisiti i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole al rilascio dell'AUA formulato dal Comune di Calendasco con nota acquisita al prot. Arpae n. 855 del 22.1.2018 relativamente alle emissioni in atmosfera; per quanto riguarda l'impatto acustico viene osservato che dalla documentazione prodotta si evince la conformità alle disposizioni normative vigenti;
- parere dell'Azienda USL di Piacenza espresso con nota n. 12135 del 26.2.2018 (prot. Arpae n. 3096 del 26.2.2018) favorevole a condizione che i due fronti aspiranti di carteggiatura, collegati alle emissioni E11 e E12 oggetto di domanda, debbano essere dotati di paratie laterali fisse con tettuccio anche scorrevole, al fine di contenere il più possibile la formazione di emissioni diffuse all'interno dell'ambiente di lavoro. Al fine di ridurre ulteriormente le emissioni diffuse si ritiene che la procedura, indicata al punto sei delle integrazioni, sia adottata come buona prassi aziendale anche per ogni altra attività (es. pulizia delle attrezzature ed eventuale sgrassaggio delle parti da verniciare). Veniva, altresì, ricordato che almeno la stessa quantità d'aria estratta dovrà essere reintegrata da una pari portata d'aria esterna senza creare correnti d'aria interferenti o contrarie alla captazione;
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 1.3.2018, prot. n. 3371;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 88 del 28/7/2016, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta SAVI MASSIMO;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta SAVI MASSIMO (COD. FISC 01173400332) per l'attività di " verniciatura di metalli, carrozzeria industriale, carrozzeria di autoveicoli" svolta nello stabilimento sito in Comune di Monticelli d' Ongina via G. Di Vittorio n. 8 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E2 GRIGLIATO ASPIRANTE CON FILTRAZIONE A SECCO

Portata massima	23000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di verniciatura

Materiale particolato	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³

Fase di essiccazione

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
---	----	--------------------

EMISSIONE N. E3 GRIGLIATO ASPIRANTE CON FILTRAZIONE A SECCO

Portata massima	23000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di verniciatura

Materiale particolato	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³

Fase di essiccazione

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
---	----	--------------------

EMISSIONE N. E4 GRIGLIATO ASPIRANTE CON FILTRAZIONE A SECCO

Portata massima	48000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fase di verniciatura

Materiale particolato	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³

Fase di essiccazione

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
---	----	--------------------

EMISSIONE N. E5 GENERATORE ARIA CALDA A GAS METANO- POT. 383 KW

Portata massima	450	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	M

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolato	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E6 GENERATORE ARIA CALDA A GAS METANO- POT. 551,5 KW

Portata massima	3000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno

Altezza minima	8	M
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E7 ASPIRAZIONE MISCELAZIONE PRODOTTI VERNICIANTI

Durata massima giornaliera	0,5	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m

EMISSIONE N. E8 SABBIATURA

Portata massima	12000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	M
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E9 CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	32000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Fase di verniciatura

Materiale particolare	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³

Fase di essiccazione

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
---	----	--------------------

EMISSIONE N. E10 GENERATORE ARIA CALDA A GAS METANO- POT. 325 KW

Portata massima	1500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	M
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E11 FRONTE ASPIRANTE DI CARTEGGIATURA

Portata massima	16000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E12 FRONTE ASPIRANTE DI CARTEGGIATURA

Portata massima	16000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³

- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E5, E6 ed E10, il gestore può non effettuare monitoraggi delle suddette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas naturale (cd. metano);
- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E2, E3, E4 ed E9 nonché di quanto disposto al successivo punto o), il gestore può non effettuare monitoraggi periodici delle suddette emissioni;

- c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791 o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - **UNI EN 12619** per la determinazione dei Composti organici volatili espressi come Ctot;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i monitoraggi alle emissioni E8, E11 ed E12 che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza **almeno annuale** ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- g) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- i) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di prevenire la formazione di emissioni diffuse. In particolare, i due fronti aspiranti di carteggiatura, collegati alle emissioni E11 e E12 oggetto di domanda, devono essere dotati di paratie laterali fisse con tettuccio anche scorrevole e le operazioni che comportano emissioni di COV, tra cui la pulizia delle attrezzature devono essere presidiate con idonea aspirazione;
- j) il gestore non deve superare un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (compreso quello per la pulizia delle attrezzature) pari a 36 kg/giorno di cui il consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (compreso quello per la pulizia delle attrezzature) per attività di carrozzeria veicoli non deve superare 2 kg/giorno. Il limite di emissione totale annua di COV dell'intero stabilimento è pari a 3065 kg/anno di cui un massimo di 400 kg/anno può derivare dall'attività di carrozzeria veicoli;
- k) le ore di funzionamento di E2, E3, E4 ed E9, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti (compreso quello per la pulizia delle attrezzature) utilizzati e suddivisi tra attività di verniciatura di carrozzerie di veicoli e altri rivestimenti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, a disposizione dei competenti organi di controllo;
- l) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento e dell'attività di carrozzeria veicoli; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- m) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E9, E10, E11 ed E12 è fissato a sei mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- n) il termine ultimo di messa a regime degli impianti di cui alle emissioni E9, E10, E11 ed E12 è fissato a sette mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- o) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico e ad Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei

suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

p) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dell'insediamento i dati relativi ad almeno:

- tre controlli delle **emissioni E11 ed E12** effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- un autocontrollo sia durante la fase di verniciatura sia durante quella di essiccazione a ciascuna delle emissioni **E2, E3, E4, E9** miranti alla verifica del rispetto dei limiti stabiliti;

3. **di fare salvo** che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;

4. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera citata in premessa a far data dalla messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E9, E10, E11 ed E12;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.